



TRIBUNALE DI BARI

- SEZIONE LAVORO -

Il Tribunale di Bari, in funzione di giudice del lavoro, nella persona del dr. Luca Ariola, ha pronunciato il seguente

DECRETO

sul ricorso *ex art.* 28 legge 300/70 depositato in data 4 giugno 2012

dalla

associazione sindacale FIOM (Federazione Impiegati Operai Metalmeccanici) – Federazione provinciale di Bari, in persona del segretario provinciale Roberto Antonio Pepe, elettivamente domiciliata in Bari, alla via Egnatia n. 15, presso lo studio dell'avv. Ettore Sbarra, che la rappresenta e difende – unitamente agli avv.ti prof. Franco Focareta, prof. Piergiovanni Alleva e Alberto Piccinini – giusta procura a margine del ricorso;

ricorrente

nei confronti della

Magneti Marelli s.p.a., in persona del suo procuratore speciale dr. Stefano Ferrari, elettivamente domiciliata in Bari, al viale Falcone e Borsellino n. 23/B, presso lo studio dell'avv. Francesco Amendolito, che la rappresenta e difende – unitamente agli avv.ti prof. Raffaele de Luca Tamajo, prof. Germano Dondi, Giacinto Favalli e Diego Dirutigiano – giusta procura a margine della memoria di costituzione;

resistente

L'organizzazione sindacale FIOM – Federazione Impiegati Operai Metalmeccanici – della provincia di Bari ha proposto ricorso *ex art.* 28 della legge 300/70 chiedendo che fosse dichiarata l'antisindacalità della condotta posta in essere dalla Magneti Marelli s.p.a., la quale si era rifiutata di dar corso alla delegazione di pagamento impartita dai lavoratori iscritti ed avente ad oggetto la cessione di quote retributive in favore dell'organizzazione sindacale. Parte ricorrente ha inoltre chiesto che fosse ordinato alla società convenuta di adempiere gli obblighi su di essa incombenti, dando seguito alle cessioni di credito comunicate dai dipendenti iscritti alla FIOM in favore del sindacato, nonché di dare comunicazione dell'avvenuta emissione dell'ordine giudiziale tramite l'inserimento, nei prospetti paga, della parte dispositiva del decreto, da pubblicarsi anche mediante l'affissione nelle bacheche aziendali per un periodo non inferiore a trenta giorni.

In punto di fatto il sindacato ha esposto che la Magneti Marelli s.p.a., società del gruppo FIAT, aveva sempre applicato i c.c.n.l. del settore metalmeccanico sottoscritti dalle organizzazioni sindacali di categoria, tra cui la FIOM. Ciò si era verificato sino al 31.12.11, allorquando era cessata l'applicazione del contratto collettivo sottoscritto nel gennaio del 2008. A

seguito della decisione della FIAT Group Automobiles s.p.a. di disdire, a decorrere dal 1° gennaio 2012, gli accordi sindacali pregressi, oltre che di uscire da Confindustria con la medesima decorrenza, in data 13.12.11 la Fiat s.p.a. e la Fiat Industries s.p.a. avevano sottoscritto, assieme ad alcune organizzazioni sindacali, tra cui non era compresa la FIOM. Da quel momento in poi tutte le società del gruppo FIAT, tra cui anche la Magneti Marelli s.p.a., avevano interdetto alla FIOM gran parte delle prerogative sindacali riconosciute dalla legge.

In particolare, alla fine del 2011 la FIOM di Bari aveva inviato alla Magneti Marelli s.p.a. – come accadeva da decenni – le deleghe per le trattenute sindacali relative ai 210 lavoratori iscritti in forza allo stabilimento ubicato in Modugno, ma, a partire dal mese di gennaio 2012, la società non aveva dato corso alle trattenute. Ne era seguito un carteggio tra le parti, in esito al quale la Magneti Marelli aveva sostenuto che le trattenute non è stata effettuata perché nei confronti della FIOM non trovava applicazione il contratto collettivo specifico del 13.12.11.

In punto di diritto parte ricorrente ha osservato che il comportamento della società, oltre a costituire un inadempimento contrattuale, integra gli estremi della condotta antisindacale, perché priva l'organizzazione dei lavoratori del suo principale strumento di sostentamento. Il fatto che il meccanismo di contribuzione automatico previsto dall'art. 26 dello statuto dei lavoratori fosse venuto meno a seguito del *referendum* abrogativo del 1995, peraltro, non rende legittimo il comportamento della società, dal momento che – come ripetutamente chiarito dalla giurisprudenza di merito e di legittimità, anche a sezioni unite – l'intervento referendario non priva le parti della possibilità di ricorrere, in esplicazione della propria autonomia negoziale, alla cessione di una quota del credito retributivo spettante al lavoratore in favore della propria organizzazione sindacale.

Secondo l'istante, poi, non sono di ostacolo alla configurabilità della cessione le previsioni di cui al d.P.R. 180/50 (testo modificato con legge 311/04 e con d.l. 35/05, conv. in legge 80/05), recante il «*testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle Pubbliche Amministrazioni*». Interpretando le disposizioni contenute nel citato d.P.R. sia dal punto di vista letterale sia sotto il profilo sistematico, infatti, a giudizio della ricorrente è chiaro che esse non escludono la legittimità delle trattenute operate dal datore di lavoro in favore delle organizzazioni sindacali, giacché le norme in questione sono volte esclusivamente a regolare l'istituto della cessione del credito finalizzato all'estinzione dei prestiti contratti dal dipendente.

Sulla scorta delle considerazioni sopra sintetizzate, quindi, il sindacato ha concluso nei sensi in precedenza indicati.

Costituitasi in giudizio, la Magneti Marelli s.p.a. ha chiesto, in via principale, il rigetto dell'avversa domanda, e, in via subordinata, ha chiesto che fosse sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 1260 c.c. oppure, in via ulteriormente subordinata, che fosse riconosciuto il proprio diritto ad ottenere il rimborso delle spese necessarie per effettuare mensilmente le cessioni delle quote.

In estrema sintesi, a sostegno delle proprie richieste parte resistente ha dedotto quanto segue:

a) la condotta ascritta alla società non presenta, neppure in astratto, i connotati dell'antisindacalità, giacché la convenuta non ha mai impedito ai lavoratori di scegliere liberamente il proprio sindacato, né di sostenere finanziariamente quest'ultimo, considerato altresì che la cessione del credito *ex art.* 1260 c.c. non è l'unico strumento possibile con il quale può essere garantito il diritto dei lavoratori di finanziarie le organizzazioni sindacali;

b) la cessione del credito, in ogni caso, deve più correttamente qualificarsi come delegazione di pagamento, peraltro abrogata a seguito del quesito referendario del '95, e proprio tale istituto è in contrasto con la libertà sindacale, giacché il vincolo al versamento permane sino all'estinzione del rapporto di lavoro, oppure sino al momento dell'adesione del lavoratore al sindacato;

c) in ogni caso, la cessione del credito da retribuzione è in linea generale vietata –salvo eccezioni – dall'art. 1 d.P.R. 180/50, come modificato dall'art. 1 della legge 311/04, a sua volta ritoccato dall'art. 13*bis* della legge 80/05. Il d.P.R. in questione, peraltro, prevede la possibilità di cessione della retribuzione, entro il limite di un quinto, ma soltanto per il rimborso di prestiti, evenienza che non ricorre nel caso di specie;

d) il *referendum* del 1995, con cui il corpo elettorale aveva scelto di abrogare i commi 2 e 3 dell'art. 26 dello statuto dei lavoratori (che sancivano il diritto delle associazioni sindacali dei lavoratori di percepire i contributi sindacali tramite ritenuta sul salario), costituisce una vera e propria fonte normativa, che estende la sua portata non soltanto alle norme che avevano formato oggetto del quesito referendario, ma si estende anche «*alla volontà "normativa" di cui le norme elise erano espressione*» [v. pag. 29 della memoria];

e) pertanto, il meccanismo della cessione del credito avente ad oggetto la porzione di retribuzione corrispondente alle quote sindacali si pone in contrasto con la volontà popolare, sicché l'art. 1260 c.c. – norma con la quale in sostanza si pretende di reintrodurre il sistema già abrogato attraverso il citato *referendum*, obbligando il datore di lavoro a cooperare sopportando i relativi oneri – è costituzionalmente illegittimo per contrasto con gli artt. 75, 39 e 41 Cost.;

f) in ogni caso, poiché il debitore ceduto non può essere tenuto a sopportare i costi della cessione in assenza di norma di legge o convenzionale che tanto preveda, la società ha diritto quanto meno al rimborso delle spese sostenute per aver dato corso alle cessioni;

g) peraltro, sia l'avvio sia la gestione mensile delle pratiche di cessione richiedono l'esplicazione di numerose e complesse attività [analiticamente riportate a pagg. 41 2 42 della memoria], nonché l'effettuazione del bonifico bancario sul conto corrente dell'organizzazione sindacale cessionaria, che a loro volta impongono alla società di sostenere dei costi (costo medio mensile compreso tra 4 e 5 euro), sicché alla resistente deve essere riconosciuto il diritto di ottenere il rimborso delle spese sostenute per le cessioni;

h) il comportamento della società non costituisce, comunque, condotta antisindacale, perché nulla vieta al singolo lavoratore di effettuare direttamente il versamento della propria quota in favore del sindacato;

i) non può essere accolta, infine, la richiesta di affissione del decreto nelle bacheche aziendali, posto che la questione controversa riguarda solo i lavoratori iscritti alla FIOM e non è di interesse generale, sicché la relativa richiesta si palesa meramente strumentale.

All'udienza del 19.7.12, sentiti i difensori presenti, il giudice si è riservato la decisione.

Il ricorso è fondato e deve, pertanto, essere accolto.

I fatti di causa non sono contestati: è pacifico tra le parti che dal 1° gennaio 2012 la FIOM di Bari – che fa parte della federazione sindacale che non ha sottoscritto il contratto collettivo specifico del 13.12.11 – non riceve più le quote associative dei propri 210 lavoratori iscritti dello stabilimento Magneti Marelli di Modugno, che in precedenza venivano versate dalla società mediante bonifico. La società resistente, difatti, non solo non nega tale circostanza, ma anzi rivendica la piena correttezza del proprio operato, rimarcando – come sopra sinteticamente esposto – di non essere obbligata, in assenza di una disposizione normativa ovvero di una pattuizione convenzionale in tal senso, ad effettuare alcuna cessione dei crediti retributivi in favore delle organizzazioni sindacali con le quali non sia intervenuto uno specifico accordo avente ad oggetto le modalità di versamento delle quote associative.

Ciò posto, gli argomenti enunciati dalla resistente a giustificazione della propria condotta non possono essere condivisi, dovendosi per contro ritenere che il comportamento della stessa costituisca una vera e propria condotta antisindacale.

Al riguardo soccorrono i principi di diritto espressi dalla giurisprudenza di legittimità, ai quali questo giudicante ritiene di doversi uniformare.

La Suprema Corte ha avuto occasione di chiarire a più riprese che «*il referendum del 1995, abrogativo del comma 2 dell'art. 26 stat. lav., e il susseguente d.P.R. n. 313/95, non hanno determinato un divieto di riscossione di quote associative sindacali a mezzo di trattenuta operata dal datore di lavoro, essendo soltanto venuto meno il relativo obbligo. Pertanto, ben possono i lavoratori, nell'esercizio della propria autonomia privata ed attraverso lo strumento della cessione del credito in favore del sindacato - cessione che non necessita, in via generale, del consenso del debitore - richiedere al datore di lavoro di trattenere sulla retribuzione i contributi sindacali da accreditare al sindacato stesso; qualora il datore di lavoro affermi che la cessione comporti in concreto, a suo carico, un nuovo onere aggiuntivo insostenibile in rapporto alla sua organizzazione aziendale e perciò inammissibile ex art. 1374 e 1375 c.c., deve provarne l'esistenza. L'eccessiva gravosità della prestazione, in ogni caso, non incide sulla validità e l'efficacia del contratto di cessione del credito, ma può giustificare l'inadempimento del debitore ceduto, finché il creditore non collabori a modificare le modalità della prestazione in modo da realizzare un equo temperamento degli interessi. Il rifiuto del datore di lavoro di effettuare tali versamenti, qualora sia ingiustificato, configura un inadempimento che, oltre a rilevare sul piano civilistico, costituisce anche condotta antisindacale, in quanto pregiudica sia i diritti individuali dei lavoratori di scegliere liberamente il*

sindacato al quale aderire, sia il diritto del sindacato stesso di acquisire dagli aderenti i mezzi di finanziamento necessari allo svolgimento della propria attività» (v. in questi esatti termini Cass. 6905/09 e Cass. 21368/08; in senso sostanzialmente conforme v. anche Cass. 19275/08, Cass. ss. uu. 28269/05, Cass. 14032/04 e Cass. 3917/04).

Contrariamente a quanto sostenuto da parte resistente, invero, non è corretto affermare che, a seguito dell'abrogazione dei commi 2 e 3 dell'art. 26 della legge 300/70, è venuta meno la possibilità di imporre al datore di lavoro di cooperare all'attività di riscossione delle quote associative dovute dagli iscritti alle organizzazioni sindacali.

In proposito occorre ricordare che la stessa Corte costituzionale, valutando positivamente l'ammissibilità del quesito referendario, ebbe modo di sottolineare come l'eventuale abrogazione dei citati commi non interferisse affatto con il diritto dei lavoratori di raccogliere contributi e di svolgere opera di proselitismo per le loro organizzazioni sindacali all'interno dei luoghi di lavoro (diritto sancito dal primo comma dello stesso art. 26), giacché *«l'intendimento abrogativo consiste appunto nel voler eliminare la base legale di quel diritto [cioè il diritto del diritto del sindacato alla trattenuta dei contributi sindacali sul salario – n.d.e.] e del correlativo obbligo di intermediazione, per restituire la materia all'autonomia privata, individuale e collettiva»* (v. Corte cost. 13/95, in particolare i punti 3.1. e 3.2. della motivazione, ai quali in questa sede si rimanda).

Di qui trae spunto il consolidato orientamento interpretativo – al quale, come detto, questo giudicante ritiene di dover aderire – secondo cui il *referendum* abrogativo del '95 non ha introdotto *tout court* nel nostro ordinamento un divieto assoluto di riscossione di quote associative sindacali a mezzo di trattenuta operata dal datore di lavoro. La risposta del corpo elettorale al quesito referendario, difatti, ha avuto quale unica conseguenza il venir meno dell'obbligo normativo posto a carico del datore, ma nulla vieta che i dipendenti, nell'esercizio della autonomia privata e mediante la cessione del credito in favore del sindacato, possano domandare al datore di lavoro di trattenere sulla retribuzione i contributi sindacali da accreditare al sindacato al quale sono iscritti.

Vanno pertanto disattese le plurime censure di incostituzionalità dell'art. 1260 c.c., così come interpretato dalla giurisprudenza che ammette l'utilizzo dell'istituto in parola per il versamento delle quote associative ad opera del datore di lavoro, prospettate dalla parte resistente nella propria memoria difensiva.

La norma in esame (interpretata nei sensi appena indicati), difatti, non collide con l'art. 75 Cost., perché non si pone in alcun modo in contrasto con la volontà popolare espressa con la risposta al *referendum* del 1995, come chiarito dalla Consulta nel momento in cui fu ammesso il quesito. È proprio ragionando nei termini voluti dalla resistente, piuttosto, che la volontà del corpo elettorale risulterebbe equivocata, perché in questo modo le si attribuirebbe un contenuto ben più ampio rispetto a quello evincibile dall'oggetto del quesito ad essa proposto, dal quale la Consulta ritenne estranea ogni forma di collegamento con il diritto di raccolta dei contributi previsto dal primo comma dell'art. 26 cit. (a sua volta espressione

dell'attività sindacale individuale garantita in termini generali dall'art. 14 dello statuto).

Per le medesime ragioni deve essere fugato il sospetto di incostituzionalità della norma in questione per contrasto con gli artt. 39 e 41 Cost., giacché né la libertà sindacale né la libertà di iniziativa economica proibiscono al lavoratore di chiedere al datore, nell'esercizio dell'autonomia privata, di operare una trattenuta di importo pari alla quota associativa da cedere al sindacato al quale il primo è iscritto.

Del resto, proprio l'impostazione difensiva adottata dalla società resistente smentisce l'assunto secondo cui l'art. 1260 c.c. sarebbe in conflitto con le libertà costituzionali appena citate. Il punto nodale della controversia va infatti rinvenuto nella circostanza che la società ritiene di non dover procedere all'accredito delle quote degli iscritti alla FIOM in quanto con quest'ultima, non firmataria dell'accordo specifico del dicembre del 2011, non vi è alcun patto in base al quale le trattenute devono essere versate mediante il meccanismo della cessione di parte del credito retributivo. Ciò dimostra chiaramente come anche la resistente ritenga che, in presenza di uno specifico accordo, l'operazione debba ritenersi perfettamente in linea con il dettato costituzionale, in quanto rappresenta l'espressione dell'autonomia negoziale riservata alle parti.

Occorre piuttosto sottolineare come l'argomento difensivo appena citato non possa essere condiviso, atteso che la mancata sottoscrizione del contratto del 13.12.11 da parte della FIOM-CGIL non esclude la possibilità di utilizzare la cessione del credito quale strumento attuativo dell'obbligo del lavoratore di corrispondere le quote associative. Come può evincersi dalla copia della «delega con cessione del credito» esibita dall'organizzazione ricorrente [v. doc. 1 del fascicolo di parte], invero, la delega di pagamento conferita dal singolo all'azienda costituisce l'esplicazione dell'autonomia privata del lavoratore, il quale con l'atto in questione comunica al proprio debitore la sua volontà di cedere una quota (pari all'1%) del credito da retribuzione in favore del sindacato-creditore. Questa semplice constatazione porta ad escludere la correttezza della tesi propugnata dalla società resistente, essendo del tutto irrilevante – ai fini che interessano in questa sede – la circostanza che il sindacato ricorrente non abbia aderito all'accordo collettivo sopra indicato.

Priva di giuridico fondamento è, ancora, l'argomento secondo cui il d.P.R. 180/50 (e successive modifiche) vieterebbe in senso assoluto la cessione dei crediti da retribuzione e, quindi, non consentirebbe che la riscossione di quote associative sindacali fosse attuata mediante le trattenute operate dal datore di lavoro.

A questo proposito non può che richiamarsi l'insegnamento di recente espresso dalla Suprema Corte secondo cui «l'art. 52 d.P.R. 5 gennaio 1950 n. 180, come modificato dall'art. 13bis d.l. 14 marzo 2005 n. 35, convertito dalla l. 14 maggio 2005 n. 80, nel disciplinare tutte le cessioni di credito da parte dei lavoratori dipendenti, non prevede limitazioni al novero dei cessionari, in ciò differenziandosi da quanto stabilito dall'art. 5, del medesimo d.P.R., per le sole ipotesi di cessioni collegate all'erogazione di prestiti. Ne consegue che è legittima la suddetta trattenuta del datore di lavoro,

attuativa della cessione del credito in favore delle associazioni sindacali, atteso, altresì, che una differente interpretazione sarebbe incoerente con la finalità legislativa antiusura posta a garanzia del lavoratore che, altrimenti, subirebbe un'irragionevole restrizione della sua autonomia e libertà sindacale» (v. Cass. 2314/12).

La Corte ha rilevato che l'art. 5 d.P.R. cit. pone dei limiti alla possibilità per i dipendenti pubblici di contrarre prestiti da estinguersi con cessione di quote di stipendio o del salario fino ad un quinto dell'ammontare, mentre gli artt. 15 e 53 individuano gli istituti autorizzati, in via esclusiva, a concedere prestiti ai dipendenti pubblici, soggiungendo che queste limitazioni sono state estese ai dipendenti di imprese private. L'art. 52, invece, stabilisce che i dipendenti pubblici (e ora anche i dipendenti di privati) *«possono fare cessioni di quote di stipendio in misura non superiore ad un quinto»* e per periodi massimi di cinque o dieci anni a condizione che siano provvisti di stipendio fisso e continuativo.

Pertanto, a giudizio della Corte, la tesi della parte datoriale secondo cui che i lavoratori dipendenti (dopo le recenti modifiche, anche quelli di aziende private) non potrebbero cedere una parte della loro retribuzione alle associazioni sindacali a titolo di quote associative è infondata perché – come si evince dalla lettura combinata degli artt. 5, 15 e 53 – la limitazione concernente gli istituti di credito riguarda solo le cessioni di credito retributivo collegate alla erogazione di prestiti.

I giudici di legittimità hanno inoltre spiegato che le ragioni di tale scelta legislativa vanno individuate nell'esigenza di garantire che il soggetto erogatore del prestito (e beneficiario della cessione di quote della retribuzione per la restituzione del capitale maggiorato degli interessi) *«presenti caratteristiche tali da assicurarne serietà ed affidabilità e che il lavoratore sia tutelato contro prestiti erogati da soggetti che non offrano adeguate garanzie»*. Al contrario, l'art. 52 riguarda tutte le cessioni del credito del lavoratore dipendenti – anche quelle non collegate alla erogazione di un prestito – e non prevede alcuna limitazione del novero dei soggetti cessionari.

Del resto, osserva giustamente la Corte, *«sarebbe stato molto strano ... che il legislatore, al fine di garantire il lavoratore cedente, gli impedisse di destinare una parte (in genere molto contenuta, e comunque soggetta ai limiti incisivi fissati dall'art. 52) della sua retribuzione al sindacato cui aderisce, così trasformando una legislazione antiusura volta a tutelare il lavoratore, in una forma di restrizione irragionevole della sua autonomia e della sua libertà sindacale. Il legislatore non ha previsto questo, ma ha introdotto limitazioni calibrate in funzione degli interessi da tutelare e differenziate in relazione alla diversità delle situazioni, fissando limiti per tutte le cessioni e prevedendo limiti specifici per le cessioni in qualsiasi modo connesse alla erogazione di un prestito. L'interprete non può estendere queste limitazioni oltre l'ambito segnato dalla lettera e dalla finalità dell'intervento legislativo»* (v. i punti 32 e 33 della motivazione).

Va da ultimo disatteso l'argomento secondo cui nella specie il rifiuto di procedere alla cessione del credito sarebbe dovuto all'eccessiva onerosità della trattenuta e del successivo accredito delle quote al sindacato e, quindi, sarebbe giustificato ai sensi degli artt. 1374 e 1375 c.c.

La tesi in esame si richiama a quel principio interpretativo – che può definirsi ormai consolidato – secondo cui l'eccessiva gravosità della prestazione, pur non incidendo sulla validità e sull'efficacia del negozio di cessione, può giustificare l'inadempimento del debitore ceduto, almeno sino a quando il creditore non collabòri a modificare le modalità della prestazione in modo da realizzare un equo contemperamento degli interessi. Resta comunque fermo che, in questa evenienza, l'onere di provare il fatto che la cessione comporti in concreto una modificazione eccessivamente gravosa dell'obbligazione incombe, ai sensi dell'art. 1218 c.c., sul datore di lavoro (v. sul punto Cass. sez. un. 28269/05, Cass. 21368/08 e Cass. 9049/11).

Come affermato dalla Suprema Corte, si deve escludere che l'eccessiva gravosità della prestazione possa essere desunta dalla sola considerazione dell'elevato numero di dipendenti dell'azienda. Tale constatazione, difatti, comporterebbe l'iniquo risultato di ritenere soggette all'onere di operare le ritenute sindacali richieste dai lavoratori le imprese di medie e piccole dimensioni e di escludere quelle più grandi (v. sul punto Cass. 9049/11, che ha annullato per difetto di motivazione una sentenza in cui i giudici di merito avevano condiviso la tesi della "Poste Italiane" s.p.a., la quale aveva addotto, a giustificazione del proprio inadempimento, il fatto di avere circa centocinquantamila dipendenti).

Nel caso in esame, la società resistente ha effettuato una ricostruzione analitica di tutte le attività necessarie per procedere all'accredito delle quote derivante dalle cessioni, giungendo a stimare l'impegno finanziario complessivo in circa 7 o 8 euro al mese per ciascuna cessione [v. in particolare pag. 43 della memoria difensiva]. Sulla scorta di tale approssimativo calcolo, quindi, l'azienda ha allegato che il proprio inadempimento può ritenersi giustificato e, in via subordinata, ha chiesto il riconoscimento del proprio diritto ad ottenere la restituzione delle somme impiegate per effettuare le cessioni.

Anche sotto tale profilo, però, la tesi difensiva non può essere condivisa.

In primo luogo va rilevato che il concetto di «*eccessiva gravosità*» costituisce il risultato di una valutazione comparativa tra gli esborsi necessari per effettuare le cessioni e l'intera organizzazione aziendale (v. in particolare il punto 25 della motivazione della sentenza 9049/11). Nella specie, anche a voler ritenere che effettivamente le cessioni ed i correlativi accrediti implicino una spesa complessiva di € 20.475 all'anno [€ 7,5 x 210 x 13 = € 20.475], l'allegazione di parte risulta tuttavia carente perché nulla l'azienda deduce in ordine alla propria complessiva organizzazione, per cui il giudizio di proporzionalità risulta allo stato precluso, mancando uno dei due termini ai quali ancorare la valutazione.

Questa sola considerazione sarebbe di per sé sufficiente a negare ingresso alla tesi difensiva di parte resistente.

Occorre tuttavia aggiungere che, come allegato dalla stessa azienda, le attività di *payroll* sono eseguite da personale della convenuta ovvero da personale della Fiat Service, alla quale peraltro tutte le società del gruppo Fiat si affidano per l'elaborazione delle buste-paga [v. pag. 41 della memoria]. Orbene, in difetto di più puntuali allegazioni di parte in ordine alle modalità con cui sono regolati i rapporti economici tra la Magneti Marelli s.p.a. e la

Fiat Service, deve ritenersi che l'esternalizzazione dell'attività di *payroll* mediante affidamento ad un'altra società del medesimo gruppo possa costituire un elemento idoneo a sconfessare l'assunto secondo cui la cessione dei crediti operate dai lavoratori in favore del sindacato possa essere qualificata eccessivamente onerosa.

A questo proposito va rimarcato che, come può evincersi dalla documentazione prodotta dalla resistente, la Fiat Service s.p.a. si occupa della gestione del *payroll* di tutti i dipendenti del gruppo Fiat, che sono nel complesso circa 80.000 [v. pag. 5 del verbale dell'udienza tenutasi il 25.5.12 dinanzi al dr. Vincenzo Ciocchetti del Tribunale di Torino – doc. 4 della produzione di parte resistente]. Appare davvero difficile ipotizzare, pertanto, che la gestione delle 210 cessioni di credito richieste dai lavoratori della sede di Modugno della Magneti Marelli s.p.a. possa determinare un incremento dei costi di tale entità da rendere la prestazione troppo onerosa e, quindi, da giustificare l'inadempimento del debitore ceduto.

Quanto al calcolo dei costi di cessione proposto dalla resistente, non può farsi a meno di rilevare come non vi siano elementi sufficienti per affermare che l'accredito al sindacato delle quote associative debba avvenire singolarmente, cioè per ciascun lavoratore ed in relazione ad ogni mensilità. Se è vero che dai volantini distribuiti dalla FIOM-CGIL risulta che il costo dell'operazione bancaria è di 2 euro [v. doc. 1 del fascicolo di parte resistente], è altresì evidente che tali volantini si riferiscono al bonifico effettuato dal singolo lavoratore iscritto, chiamato ad effettuare l'operazione di accredito proprio per effetto del rifiuto interposto dall'azienda. Ciò tuttavia non significa *ex se* che, quando il bonifico è eseguito dal datore di lavoro, il costo dell'operazione debba essere moltiplicato per il numero dei cedenti e non possa invece essere eseguito una sola volta, in favore di ciascuna organizzazione sindacale, per un importo complessivo pari alla somma delle quote associative oggetto delle plurime cessioni.

È doveroso osservare, infine, che la società convenuta non risulta aver allegato l'evento giustificativo dell'inadempimento – ossia l'eccessiva onerosità dei costi connessi alle operazioni di cessione – in relazione agli accrediti effettuati in favore delle organizzazioni sindacali che hanno sottoscritto il contratto del 13.12.11. Se la stessa avesse realmente ritenuto che le operazioni di accredito delle quote associative sono eccessivamente onerose in relazione alla propria organizzazione aziendale, invero, sarebbe stato lecito aspettarsi che identiche obiezioni sarebbero state sollevate nei riguardi di tutte le altre organizzazioni sindacali. Il fatto che ciò – a quanto consta – non sia accaduto, conferisce all'eccezione di eccessiva gravosità una connotazione marcatamente strumentale.

Quanto alla domanda di accertamento del diritto ad ottenere la restituzione delle somme impiegate per effettuare le cessioni, è sufficiente rilevare che, a norma dell'art. 1196 c.c., le spese del pagamento sono a carico del debitore. Pertanto, fermo restando che nella specie non vi è prova del fatto che gli esborsi connessi alle cessioni siano eccessivamente gravosi, deve ritenersi che i relativi costi debbano essere sopportati dal debitore ceduto, il cui consenso – come noto – non è necessario per il perfezionamento del negozio di cessione.

Non vi è dubbio che il comportamento della società convenuta integri, sul piano oggettivo, gli estremi della condotta antisindacale. In questo senso è orientata, come detto, l'ormai univoca giurisprudenza di legittimità, secondo cui il rifiuto del datore di lavoro di effettuare le trattenute da accreditare al sindacato, non costituente in concreto da un nuovo onere aggiuntivo insostenibile in rapporto alla organizzazione aziendale, configura un inadempimento che, oltre a rilevare sul piano civilistico, costituisce anche condotta antisindacale, in quanto pregiudica sia i diritti individuali dei lavoratori di scegliere liberamente il sindacato al quale aderire, sia il diritto del sindacato stesso di acquisire dagli aderenti i mezzi di finanziamento necessari allo svolgimento della propria attività (v. *ex multis* Cass. sez. un. 28269/05, Cass. 13250/06, Cass. 16186/06, Cass. 16383/06, Cass. 19275/08 e Cass. 21368/08).

Sul piano soggettivo, poi, è appena il caso di ricordare che, per integrare gli estremi della condotta antisindacale di cui all'art. 28 l. 300/70, è sufficiente che il comportamento leda oggettivamente gli interessi collettivi di cui sono portatrici le organizzazioni sindacali, non essendo necessario (ma neppure sufficiente) uno specifico intento lesivo da parte del datore di lavoro, né nel caso di condotte tipizzate perché consistenti nell'illegittimo diniego di prerogative sindacali (quali il diritto di assemblea, il diritto delle rappresentanze sindacali aziendali a locali idonei allo svolgimento delle loro funzioni, il diritto ai permessi sindacali), né nel caso di condotte non tipizzate ed in astratto lecite, ma in concreto oggettivamente idonee, nel risultato, a limitare la libertà sindacale, sicché ciò che il giudice deve accertare è l'obiettiva idoneità della condotta denunciata a produrre l'effetto che la disposizione citata intende impedire, ossia la lesione della libertà sindacale e del diritto di sciopero. (v. Cass. sez. un. 5295/97, Cass. 10324/98, Cass. 1684/03, Cass. 7706/04 e Cass. 9250/07).

Alla luce delle esposte considerazioni, quindi, il ricorso deve essere accolto, con il conseguente ordine di cessazione della condotta antisindacale in oggetto e di rimozione dei relativi effetti. Pertanto, va ordinato alla società resistente di effettuare le ritenute dei contributi sindacali e di corrispondere le relative quote al sindacato ricorrente, dando seguito alle cessioni operate dai lavoratori a decorrere dal mese di gennaio del 2012, nonché di avvertire i lavoratori dipendenti iscritti alla FIOM dell'avvenuta emissione del presente ordine tramite la distribuzione, a ciascuno di essi, di copia della parte dispositiva del presente decreto.

Non può essere accolta, per converso, la domanda avente ad oggetto l'ordine di affissione del presente decreto nelle bacheche aziendali, non trattandosi di provvedimento strumentale a garantire la cessazione del comportamento antisindacale ovvero la rimozione degli effetti di tale condotta.

Le spese di lite seguono la soccombenza.

A questo riguardo occorre peraltro segnalare che la liquidazione delle spese giudiziali sulla scorta della tariffa professionale per gli avvocati, già abrogata dall'art. 9 d.l. 1/12, è nella specie consentita all'art. 9, comma 3, legge n. 27 del 24.3.2012 (entrata in vigore il giorno successivo), trattandosi di liquidazione effettuata entro il termine di 120 giorni dall'entrata in vigore della citata legge 27/12.

La liquidazione è affidata al seguente dispositivo, con distrazione in favore dei difensori costituiti, dichiaratisi anticipanti.


P Q M

Il Tribunale di Bari, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, pronunciando sul ricorso *ex art.* 28 legge 300/70 depositato in data 4 giugno 2012 dalla **associazione sindacale FIOM (Federazione Impiegati Operai Metalmeccanici) – Federazione provinciale di Bari**, in persona del segretario provinciale (proc. n. 6712/12 R.G.), ogni contraria domanda, eccezione e difesa respinte, così provvede:

- 1) **accoglie** il ricorso e, per l'effetto, **dichiara** l'antisindacalità del comportamento della Magneti Marelli s.p.a. consistente nel rifiuto di dare corso alle richieste dei lavoratori aderenti alla FIOM-CGIL di operare la trattenuta sulla retribuzione della quota sindacale trasferendola alla predetta organizzazione sindacale, inibendone altresì la reiterazione;
- 2) **ordina** alla società resistente, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, la cessazione della condotta illegittima e la rimozione dei relativi effetti, mediante versamento di tutte le quote arretrate dovute, oltre accessori come per legge;
- 3) **ordina** altresì alla medesima società di avvertire i lavoratori dipendenti iscritti alla FIOM-CGIL dell'avvenuta emissione del presente ordine tramite la distribuzione, a ciascuno di essi, di copia della parte dispositiva del presente decreto;
- 4) **condanna** parte resistente al pagamento delle spese processuali sostenute dal ricorrente, che **liquida** in complessivi € 2.594,00 (di cui € 1.570 per onorario ed € 1.024 per diritti), oltre rimborso forfetario per spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge, con distrazione in favore dei difensori costituiti.

Si comunichi.

Bari, 24 luglio 2012.

Il giudice
dr. Luca Ariola


Il Funzionario Giudiziario

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Bari, **24 LUG. 2012**
Il Funzionario

Il Funzionario Giudiziario
